

Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 535/2024 del 10-06-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
SEZIONE UNICA CIVILE

composto dai magistrati:

dott. X

dott.ssa X

dott.ssa X estensore/relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente:

**TRA**

X (C.F. X), rappresentato e difeso dagli avv.ti X e X in forza di mandato in atti;

- ricorrente

contro

X residente alla via X 12, X -resistente contumace e con l'intervento del P.M. in sede.

**OGGETTO:** revisione assegno di mantenimento ex art. 473 bis 11 -12 e ss. c.p.c.

**CONCLUSIONI:** come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.05.2024, in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso, depositato in data X, X conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di X al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"X E X 1) X la presente istanza di revisione nei confronti della sig.ra X percettore dell'assegno di mantenimento della figlia X a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, per come in narrativa;

2) X che X figlia dell'X è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per le ragioni di cui in narrativa;

3) X la X dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 600,00 oltre spese straordinarie a X per X divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per le ragioni di cui in narrativa;

4) X la X del versamento diretto del contributo di mantenimento dalla "X srl" a X essendo X maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per le ragioni di cui in narrativa;

5) Disporre la X dell'assegno di mantenimento con effetto a partire dalla data della percezione del primo stipendio da parte di X avvenuto il X dal Ministero della difesa - 235° X ad X di spese e competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c."

A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:

che con sentenza di separazione n. 769/2022 pubblicata il X, l'intestato Tribunale poneva a carico dell'istante il versamento dell'assegno a titolo di mantenimento di € 600,00 per la figlia X oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, ordinando il versamento diretto del contributo di mantenimento alla "X srl", datore di lavoro di X nelle mani della madre X; che nelle more, la figlia X nata il X a X di anni 23 X, era divenuta economicamente autosufficiente, essendo risultata idonea alle prove e vincitrice del X bandito dal Ministero della X e svolto formazione/lavoro nell'X presso il 235° X ad X dal 17/1/2023 al 03/04/2023, con vitto alloggio e retribuzione; che terminata la formazione veniva assegnata al 11° X di X con scadenza della ferma fino al 16/1/2024, con vitto alloggio e retribuzione di circa € 900,00/1.000,00; che in data X, la figlia X riceveva la notifica di X dal X dell'X dei X risultando vincitrice del X per esami e titoli reclutamento X con ferma quadriennale; pertanto, si congedava dal 11° X di X rimanendo nell'organico fino al 5/5/2023 per

poi prendere servizio alla data del 6/5/2023 presso il X dei X di X presso la X con vitto alloggio e stipendio di circa € 900,00/1.000,00.

Il detto ricorso veniva dapprima iscritto al n. 617/2023 del registro di X.

Nell'ambito di tale procedimento, si costituiva X contestando le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito della prima udienza di trattazione del 17.10.2023, il G.I., dato atto che trattasi di X procedimento iscritto dopo l'entrata in vigore delle norme procedurali del nuovo rito famiglia X rimetteva gli atti al X dell'intestato Tribunale per le determinazioni di competenza.

A seguito dell'estinzione del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. 617/2023, il suddetto ricorso veniva iscritto al n. 1184/2023 R.G.A.C. con assegnazione al medesimo scrivente giudice istruttore.

Nell'ambito di tale ultimo procedimento, non si costituiva restando contumace la resistente X Con memorie ex art. 417 bis 17 c.p.c del 8.01.2024, il X insisteva nelle richieste di cui al ricorso e depositava dichiarazione di rinuncia all'assegno di mantenimento a firma di X inviata dall'Avv. X con pec del 4/12/2023.

All'esito dell'udienza del 16.01.2024 il G.I. disponeva la convocazione delle parti, dei rispettivi difensori e di X per opportuni chiarimenti per la successiva udienza del 3.04.2024.

All'udienza del 3.04.2024, tenutasi mediante collegamento audiovisivo da remoto, veniva sentita X e il X ricorrevva insisteva nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

A scioglimento della riserva assunta alla detta ultima udienza, il G.I. rinviava la causa per la decisione assegnando i termini per il deposito di scritti conclusivi e all'udienza del 22.05.2024 rimetteva la causa alla decisione del Collegio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei seguenti termini. Rileva il Tribunale che il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema molto attuale e dibattuto nella giurisprudenza e con importanti implicazioni pratiche.

La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.

Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio." Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori X e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. X 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Ebbene, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano affermati una serie di principi, che questo Collegio ritiene di condividere, i quali segnano l'evoluzione del diritto vivente con riguardo all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).

Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108) e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).

È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che

tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo dei giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).

La Suprema Corte ha, invero, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso X delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).

Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agli alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).

Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.

Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).

In generale, può sostenersi che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da esonerare il genitore obbligato dal versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando il primo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, X n. 18974). Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando risulti che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze ovvero emerga un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio, prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.

Per quel che rileva nell'odierno giudizio, a fronte della dichiarazione di rinuncia al mantenimento della figlia maggiorenne X (cfr. all. alla memoria del 8.01.2024 di parte ricorrente), per come confermata a verbale di udienza del 3.04.2024, gioverà ricordare che "il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al

mantenimento) ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno" (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 14-12-2018, n. X).

In ragione di ciò, il Collegio - la cui valutazione non è, quindi, in alcun modo vincolata dalla detta dichiarazione di rinuncia - ha scrutinato la domanda del ricorrente alla luce dei richiamati principi tenendo conto delle sole circostanze di fatto, per come emergenti dagli atti di causa, significative di una effettiva raggiunta autosufficienza della figlia.

Ciò doverosamente precisato, come anticipato, la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia X deve essere accolta posto che la documentazione acquisita nel corso del giudizio e le stesse dichiarazioni della ragazza hanno confermato il raggiungimento dell'indipendenza economica.

Risulta, invero, che la ragazza - attualmente in ferma volontaria quadriennale presso il X dei X di X - percepisce uno stipendio di € 1.600,00/1.800,00 euro al mese, senza sostenere spese per vitto, alloggio e utenze in quanto X vive in caserma.

La stessa, quindi, deve ritenersi ormai economicamente autonoma, sia pure in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Ed invero, per utilizzare le parole della Suprema Corte "Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.

Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. X n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).

Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione

(cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica)" (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 15-12-2021, n. 40282).

Ebbene, nel caso di specie, per come dichiarato dalla stessa ragazza a verbale di udienza del 3.04.2024, ella "previa visita e valutazione delle note caratteristiche positiva da parte dei superiori" potrà entrare nel ruolo permanente e, quindi, passare dall'attuale rapporto di lavoro a tempo determinato alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Può, quindi, sostenersi che X abbia fatto ormai ingresso nel mondo del lavoro con buone prospettive di proseguire nella carriera intrapresa e continuare a produrre un reddito sufficiente alla sua autonoma sussistenza anche al termine del periodo di ferma volontaria.

Per tutti questi motivi, deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento da parte del genitore X obbligato sicché la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Diversamente, non può essere accolta nei confronti dell'odierna resistente, la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento a far data dalla ritenuta indipendenza economica della figlia X - domanda che risulta, peraltro, tardivamente avanzata solo nella comparsa conclusionale, avendo in ricorso richiesto, sulla base delle medesime allegazioni, esclusivamente la revoca retroattiva dell'assegno di mantenimento - non essendovi alcuna prova che X abbia omesso di versare le somme percepite dal ricorrente in favore della stessa e non potendo, quindi, sostenersi che ella versava in uno stato di mala fede come richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 8 Novembre 2022 n. X) e non risultando, altresì, per il periodo precedente l'attuale status retributivo della ragazza, alcuna prova certa (ma solo indiziaria, offerta mediante allegazione di schermate internet dalle quali si evincerebbe l'ammontare orientativo dello stipendio dei volontari e degli allievi X carabinieri) dei redditi effettivamente conseguiti da X e della loro sufficienza al suo autonomo sostentamento.

Le spese di lite, avuto riguardo alla mancata costituzione di parte resistente e al contegno della figlia maggiorenne beneficiaria dell'assegno, vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di X definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:

- 1) Accoglie in parte la domanda avanzata dal ricorrente X e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia X con decorrenza dalla domanda;
- 2) X integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in X al termine della X di Consiglio della Sezione Unica Civile del 7.06.2024.

X relatore dottoressa Pezzimenti Maria Concetta.

RG n. 1184/2023